

Comune di Santa Maria di Sala

Città Metropolitana di Venezia



REGOLAMENTO GENERALE SULLA GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 23/07/2020

REGOLAMENTO GENERALE SULLA GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.

INDICE

TITOLO I – ENTRATE COMUNALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 - Oggetto e scopo del Regolamento
- Art. 2 - Definizione delle entrate comunali
- Art. 3 - Aliquote e tariffe
- Art. 4 - Rapporti con i cittadini. Informazioni e assistenza
- Art. 5 - Circostanze esimenti, attenuanti ed aggravanti

CAPO II – DIRITTO D'INTERPELLO

- Art. 6 - Ambito di esercizio e presentazione dell'istanza
- Art. 7 - Contenuto dell'istanza
- Art. 8 - Adempimenti del Comune
- Art.9 - Efficacia della risposta all'istanza di interpellato
- Art.10 - Norma di rinvio

TITOLO II – GESTIONE DELLE ENTRATE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.11 - Forme di Gestione
- Art.12 - Soggetti responsabili delle entrate comunali
- Art.13 - Modalità di riscossione e minimi riscuotibili

CAPO II – ACCERTAMENTO

- Art.14 - Attività di controllo delle entrate
- Art. 15 - Accertamento esecutivo delle entrate non tributarie
- Art. 16 - Accertamento esecutivo delle entrate tributarie

CAPO III – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Art. 17 - Istituto dell'Accertamento con adesione
- Art. 18 - Ambito di applicazione
- Art. 19 - Attivazione del procedimento per la definizione
- Art. 20 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio
- Art. 21 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 22 - Invito a comparire per definire l'accertamento
- Art. 23 - Atto di Accertamento con adesione
- Art. 24 - Perfezionamento della definizione
- Art. 25 - Effetti della definizione
- Art. 26 - Riduzione della sanzione

TITOLO III – RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLA RISCOSSIONE

- Art. 27 - Compensazione
- Art. 28 - Sospensione dal versamento
- Art. 29 - Dilazione di debiti non assolti entrate tributarie
- Art. 30 - Dilazione di debiti non assolti entrate non tributarie
- Art. 31 - Rimborsi

CAPO II – RISCOSSIONE COATTIVA

- Art. 32 - Riscossione coattiva delle entrate tributarie
- Art. 33 - Riscossione coattiva delle entrate non tributarie
- Art. 34 - Interessi di mora, oneri di riscossione e spese di notifica ed esecutive
- Art. 35 - Entrate escluse e Ingiunzioni di pagamento
- Art. 36 - Recupero stragiudiziale dei crediti
- Art. 37 - Importi Minimi per Riscossione Coattiva - Crediti inesigibili o di difficile riscossione

TITOLO III – CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI

- Art. 38 - Contenzioso tributario
- Art. 39 - Conciliazione Giudiziale
- Art. 40 - Reclamo e Mediazione
- Art. 41 - Autotutela

TITOLO IV – NORME DI RINVIO

- Art. 42 - Norme di rinvio e finali.

TITOLO I – ENTRATE COMUNALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento viene adottato dal Comune di Santa Maria di Sala, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento:
 - a) la Legge 27 dicembre 2019, n.160, commi da 738 a 815
 - b) la Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei Diritti del Contribuente);
 - c) il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
 - d) La Legge 27 dicembre 2006, n.296;
 - e) la vigente legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il "Regolamento Generale delle Entrate Comunali" disciplina in via generale le entrate comunali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa, nonché le attività relative al versamento, all'accertamento ed alla riscossione, anche coattiva, dei tributi e delle altre entrate dell'Ente.
4. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, cui si applicano le pertinenti disposizioni legislative.
5. La gestione di ogni singola entrata o tributo può essere disciplinata in dettaglio con ulteriore apposito regolamento, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dei medesimi. Le norme del presente Regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di applicazione e disciplina delle singole entrate.

Art. 2 - Definizione delle entrate comunali

1. Sono disciplinate dal presente Regolamento le entrate tributarie e le altre entrate comunali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e delle Città Metropolitane.
2. Costituiscono entrate comunali, tra quelle disciplinate in via generale dal presente Regolamento, quelle di seguito elencate:
 - le entrate tributarie (IMU, TASI ,TARIP, TOSAP, Imposta pubblicità);
 - le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - le entrate derivanti da servizi pubblici e a domanda individuale;
 - le entrate derivanti da canoni d'uso;
 - le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
 - le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
 - le entrate derivanti da oneri concessori;
 - le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a titolo di liberalità;
 - le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.

Art. 3 - Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, le tariffe, i canoni o prezzi sono determinati con deliberazione dell'organo competente, nel rispetto dei limiti e dei termini previsti dalla legge ed acquistano efficacia nei tempi e nei modi da questa stabiliti. In mancanza di specifica disposizione normativa, le deliberazioni sono adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, con effetto a decorrere dal primo

gennaio dell'anno di riferimento. In assenza di nuova deliberazione le aliquote, le tariffe, i canoni o prezzi approvati per l'anno precedente si intendono prorogati, mentre in caso di deliberazioni approvate oltre i termini previsti, queste ultime esplicano la loro efficacia per l'anno successivo.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle delibere di approvazione dei regolamenti di disciplina e applicazione di tributi o di altre entrate.
3. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste ultime sono applicabili previa modifica dei regolamenti con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.

Art. 4 – Rapporti con i cittadini. Informazioni e assistenza

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. La diffusione delle informazioni in materia di tributi e delle altre entrate viene realizzata attraverso la distribuzione di una guida informativa sui tributi e le entrate in vigore, l'affissione di manifesti negli spazi dedicati alla pubblicità istituzionale, la pubblicazione di comunicati sul sito internet istituzionale e più dettagliatamente per i tributi principali, tramite un servizio di front-office dedicato presso l'Ufficio Tributi;
3. Il Comune assicura ai propri contribuenti un servizio di assistenza in materia di tributi locali e delle altre entrate, provvedendo, su richiesta, anche telematica:
 - a) al calcolo delle imposte dovute;
 - b) alla compilazione dei modelli F24, dei bollettini postali, o di altro documento utile al versamento;
 - c) alla guida nella compilazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni previste dai regolamenti vigenti.

Le operazioni sono effettuate in base alle informazioni in possesso dell'amministrazione comunale e alle informazioni fornite dal contribuente. Il Servizio Tributi non assume alcuna responsabilità per errori derivanti da notizie inesatte o incomplete ricevute.

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art.18, commi 2 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato all'azione amministrativa.
5. Tutti i dati utilizzati nell'esercizio delle predette operazioni sono trattati nei confronti del contribuente in base ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, così come previsto dal Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali n.679/2016 (General Data Protection Regulation o GDPR) e della normativa nazionale sulla tutela dei diritti. A garanzia della corretta applicazione delle norme vigenti sul trattamento dei dati personali, al contribuente viene consegnata apposita "Informativa Sul Trattamento Dei Dati Personali" redatta dall'Ufficio Tributi ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016 e aggiornata periodicamente;

Art. 5 – Circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti

1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati ai principi della collaborazione, dell'affidamento e della buona fede sanciti dalla L. 212/2000.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, nel caso egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
4. Ai sensi dell'art.1, comma 775, della L. 160/2019, viene prevista come causa attenuante o esimente

l'irrogazione di sanzioni la circostanza della forza maggiore dovuta ad eventi estranei alla volontà dell'autore della violazione.

5. La violazione dovuta alla circostanza di cui al comma precedente, al fine dell'applicazione della causa attenuante o esimente deve essere comunicata, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi, cui segue provvedimento di accoglimento da parte del Funzionario Responsabile del tributo o del Responsabile dell'entrata.
6. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

CAPO II – DIRITTO D'INTERPELLO

Art. 6 - Ambito di esercizio e presentazione dell'istanza

1. Ciascun contribuente, anche non residente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alla medesima, può inoltrare al Comune istanza di interpello.
2. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'Amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata mediante atti pubblicati.
3. L'istanza di interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
4. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
5. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello. In particolare l'istanza dovrà pervenire prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per l'assolvimento degli obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima.
6. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 7 - Contenuto dell'istanza

1. L'istanza di interpello, redatta in carta libera esente da bollo, deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
 - a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del legale rappresentante;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale, per il quale sussistono obiettive condizioni di incertezza interpretativa della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione e l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - d) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d), ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
4. L'istanza è inammissibile se:
 - è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);
 - non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1;
 - ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che

- vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti;
 - non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 6, comma 5.
5. Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che collabori con il Funzionario Responsabile del tributo al fine di rispondere in modo ottimale alle istanze di interpello.

Art. 8 - Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune, ovvero dalla data in cui la stessa è stata regolarizzata ai sensi del precedente art.7 comma 3.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta in base al contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di 90 giorni comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3. Alle risposte fornite dal Comune viene data adeguata pubblicità.

Art. 9 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
2. Qualora la risposta su istanze regolarmente presentate e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa non pervenga entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1, il silenzio equivale a condivisione, da parte del Comune, della soluzione prospettata dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri del contribuente.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

Art. 10 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Titolo, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia di interpello.

TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 11 - Forme di gestione

1. Il Consiglio comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più categorie, con riferimento alle attività, anche disgiunte, di istruttoria e controllo, liquidazione e accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle forme previste dalla legislazione vigente. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata sulla base di ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale e più in generale sulla base di una complessiva valutazione delle strutture economico finanziarie interne dell'Ente, con obiettivi di economicità, funzionalità ed efficienza.
2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, è possibile scegliere tra una delle forme previste dall'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 446/1997 e secondo quanto stabilito nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse entrate.
3. In ogni caso, ove l'attività di riscossione ed accertamento delle entrate comunali sia affidata ad un soggetto terzo, anche disgiuntamente, tale affidamento deve necessariamente intervenire nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia.
4. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti all'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi, comporterà l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Ente.

Art. 12 - Soggetti responsabili delle entrate comunali

1. La gestione e l'organizzazione di tutte le attività relative alle entrate aventi natura non tributaria è attribuita ai singoli responsabili dei servizi ai quali le entrate stesse sono affidate con il piano esecutivo di gestione; curano in particolare l'accertamento e la riscossione dell'entrata, contestano l'eventuale mancato pagamento e ne controllano l'andamento in relazione alle previsioni di bilancio.
2. Per le entrate aventi natura tributaria, ai sensi dell'art. 1, comma 692 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è designato uno specifico Funzionario Responsabile, cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale riferita allo specifico tributo di riferimento, affidato loro dal piano esecutivo di gestione. In particolare il Funzionario Responsabile cura e sovrintende:
 - a) tutte le attività inerenti alla gestione del tributo come: organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce, riscossione, informazioni ai contribuenti, controllo, accertamento, applicazione di sanzioni tributarie;
 - b) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti, gli atti di ingiunzione, in caso di riscossione diretta, ed ogni altro provvedimento che impegni il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione coattiva;
 - d) cura il contenzioso tributario;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, ne cura i rapporti ed il controllo della gestione;
 - g) in caso di affidamento a soggetti terzi delle operazioni di accertamento e/o riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, vigilano e controllano la gestione delle stesse da parte dei soggetti affidatari;
 - h) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione e la riscossione, ordinaria e coattiva, del tributo.

Art. 13 - Modalità di riscossione e minimi riscuotibili

1. Le entrate comunali possono essere rimosse attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;
 - b) tramite modello F24, in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge, ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l'Agenzia delle Entrate.
 - c) tramite bollettino postale approvato con Decreto Ministeriale, in relazione ai tributi per cui tale

forma di riscossione sia prevista per legge.

2. I versamenti a titolo ordinario non sono dovuti per somme inferiori o uguali ad euro 10,00, per singola annualità, fatti salvi gli specifici limiti inferiori previsti dalle singole norme di imposta per l'esecuzione dei versamenti, in particolare per quanto riguarda i tributi calcolati su base giornaliera, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.
3. In caso di violazione dell'obbligo di pagamento, per la determinazione della sanzione si applicano le vigenti disposizioni in materia di ravvedimento operoso, così come dettate dall'art.13 del D.Lgs. 472/1997, modificato dal D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 157/2019.

CAPO II – ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 14 - Attività di controllo delle entrate

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, di dichiarazioni, di denunce, di comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Per le entrate tributarie il Comune svolge le attività necessarie alla verifica dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, utilizzando anche tutti i servizi in cooperazione informatica messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate a seguito della stipula di apposita convenzione.
3. La Giunta Comunale può indirizzare l'attività di controllo e di accertamento delle diverse entrate in particolari settori d'intervento.
4. La Giunta comunale, inoltre, per migliorare l'efficienza e l'efficacia degli uffici preposti alla gestione delle entrate può destinare le somme previste dalla legge ai fini del potenziamento delle risorse strumentali degli uffici medesimi e al trattamento accessorio del personale dipendente, in conformità con le norme contrattuali vigenti.

Art. 15 – Accertamento esecutivo delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. In caso di mancato, di insufficiente o di tardivo versamento del tributo ovvero di infedeltà, di incompletezza o di omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune o altro soggetto affidatario, provvede alla notifica di appositi avvisi di accertamento.
3. A norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 l'avviso di accertamento, sottoscritto dal Funzionario Responsabile del tributo, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, inoltre, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, indicare l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete, indicare il soggetto presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
4. Gli atti di cui ai commi precedenti devono contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, devono contenere le indicazioni utili in merito all'applicazione frazionata delle sanzioni, applicabile in base al richiamo all'art. 19 del D.Lgs. 472/1997 concernente l'esecuzione delle sanzioni.
5. Gli atti devono recare espressamente l'indicazione che essi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, l'indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione nonché l'indicazione di quanto dovuto per interessi di mora, oneri di riscossione, spese di notifica ed esecutive.
6. In tutti i casi in cui si giunge alla rideterminazione degli importi dovuti a seguito della notifica degli avvisi e dei provvedimenti precedenti, il contenuto deve essere riprodotto anche nei successivi atti.
7. Decorso il termine utile per la proposizione del ricorso gli atti di cui ai precedenti commi acquistano

efficacia di titolo esecutivo senza la preventiva notifica di cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. 602/1973 o della ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.

8. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare del tributo dovuto, maggiorato di sanzioni ed interessi, sia inferiore o uguale all'importo di euro 15,00 €, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
9. La misura annua degli interessi applicabili agli avvisi di accertamento per entrate tributarie viene stabilita ai sensi del comma 165, art.1, della L. 296/2006, nel tasso di interesse legale, da calcolarsi, con maturazione giorno per giorno, a partire dalla data di scadenza del tributo fino alla data di emissione dell'atto stesso. In caso di mancato pagamento dell'avviso entro il termine previsto, gli interessi vanno applicati anche dalla data di scadenza dell'avviso di accertamento fino alla fase di riscossione coattiva.

Art. 16 - Accertamento esecutivo delle entrate non tributarie

1. I responsabili del servizio entrata non aventi natura tributaria contestano il mancato o parziale pagamento delle somme dovute mediante un atto finalizzato alla riscossione dal quale il destinatario ottiene precisa indicazione in merito a: individuazione del debitore, motivo della pretesa, somma dovuta, misura di eventuali interessi accessori o sanzioni previste da norme di legge, termine perentorio per il pagamento e relative modalità di versamento, indicazione del responsabile del procedimento e conseguenze relative al mancato adempimento.
2. Gli atti indicati nel precedente comma devono essere redatti in forma scritta e possono essere comunicati ai destinatari mediante notificazione tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, posta certificata o ogni altra forma consentita dalla normativa vigente in materia, entro il termine decadenziale di un anno dalla notifica e in ogni caso, entro i termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
3. L'atto di accertamento esecutivo per entrate non tributarie deve contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di 60 giorni dalla sua notifica, all'obbligo di pagamento ivi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, deve contenere l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 150/2011, in tema di opposizione e sospensione agli atti esecutivi patrimoniali.
4. Gli atti devono recare espressamente l'indicazione che essi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, l'indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione nonché l'indicazione di quanto dovuto per interessi di mora, oneri di riscossione, spese di notifica ed esecutive.
5. In tutti i casi in cui si giunge alla rideterminazione degli importi dovuti a seguito della notifica degli avvisi e dei provvedimenti precedenti, il contenuto deve essere riprodotto anche nei successivi atti.
6. Decorso il termine utile per la proposizione del ricorso gli atti di cui ai precedenti commi acquistano efficacia di titolo esecutivo senza la preventiva notifica di cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. 602/1973 o della ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.
7. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dell'entrata dovuta, maggiorata di sanzioni ed interessi, sia inferiore o uguale all'importo di euro 15,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento dell'entrata stessa.

CAPO III – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 17 - Istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e strumento deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 18 - Ambito dell'applicazione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui sono estranee dal campo applicativo dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi di diritto e comunque certi.
2. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costi/benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Art. 19 - Attivazione del procedimento per la definizione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio Tributi, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, a seguito dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento e nel caso di accessi, ispezioni, verifiche in corso o terminate ma in assenza di atti di imposizione notificati.
2. Non è ammessa la definizione nei seguenti casi:
 - se dopo l'invito di cui al successivo articolo 20 è stato notificato l'avviso di accertamento;
 - se la violazione ricade nell'ipotesi di recidiva, intendendosi tale il comportamento sistematico di reiterati inadempimenti in materia di fiscalità locale.

Art. 20 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'Ufficio Tributi, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica almeno 15 giorni prima della data fissata, nel quale sono indicati:
 - a) il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta
 - b) gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;
 - c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - d) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata;
 - e) l'identificazione del responsabile del procedimento e le modalità per richiedere chiarimenti.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati o notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma 1 per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 21 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al precedente art.20, può formulare, prima dell'impugnazione dell'atto, istanza di accertamento con adesione.
2. L'istanza può essere presentata al Comune con consegna diretta all'Ufficio Protocollo dell'Ente, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC;
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, il termine per l'impugnazione. L'impugnazione dell'avviso

comporta rinuncia all'istanza di definizione.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio Tributi formula l'invito a comparire ovvero respinge la stessa nel caso non ravvisi l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 18.
5. L'accertamento può essere definito anche con adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

Art. 22 - Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 23 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio Tributi redige atto di accertamento con adesione in duplice esemplare che va sottoscritto dal contribuente o da suo procuratore e dal Funzionario Responsabile del tributo.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 24 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
Nel caso di pagamento a rate, con le modalità di seguito indicate, la definizione si perfeziona con il versamento della prima rata.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e in caso di versamento rateale la documentazione relativa alla presentazione della garanzia. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale. In tale ipotesi si osserverà, per quanto compatibile, la normativa prevista dal D.Lgs. n. 218/1997.

Art. 25 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.
2. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
4. Il perfezionamento dell'atto di adesione annulla l'efficacia dell'avviso di accertamento notificato.

Art. 26 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura prevista dalla legge in materia.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

TITOLO III – RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

CAPO IV - DISPOSIZIONI GENERALI SULLA RISCOSSIONE

Art. 27 - Compensazione

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo o dell'entrata, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze dei medesimi versati sugli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. La compensazione opera per singola tipologia di entrata, non è possibile procedere alla compensazione di tributi con entrate avente altra natura.
3. La comunicazione di compensazione deve essere presentata prima della scadenza del termine di versamento e deve essere redatta utilizzando il modello comunale messo a disposizione dall'Ufficio competente per l'entrata; in mancanza, deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo/ l'entrata dovuti al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
4. Il contribuente, dopo aver presentato la comunicazione di cui al comma 3, procede alla compensazione delle somme e non deve acquisire preventivo parere favorevole dall'ufficio competente, tuttavia, in ogni caso, essa non costituisce accertamento dell'esistenza delle somme di cui si chiede la compensazione ed il Comune può con proprio provvedimento successivo comunicarne l'inapplicabilità.
5. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo/entrata dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi fino all'annualità di presentazione della comunicazione di cui al comma 3, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
6. La compensazione può avvenire anche ad iniziativa dell'ufficio e in tal caso deve essere comunicata al contribuente.
7. La compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di liquidazione/accertamento emessi dal Comune è ammessa se il contribuente ha rinunciato ad impugnare gli avvisi stessi ovvero siano divenuti definitivi.

Art. 28 - Sospensione dal versamento

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, gravi emergenze, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

Art. 29 - Dilazione di debiti non assolti entrate tributarie

1. Ai debitori di somme di natura tributaria derivanti da accertamenti esecutivi di cui al comma 792 della L.160/2019, prima dell'inizio di procedure esecutive, il Funzionario Responsabile del tributo, su specifica istanza dell'interessato, può concedere, per ragioni di temporaneo ed obiettivo stato di difficoltà, una dilazione di pagamento, nel rispetto delle regole di cui ai successivi commi.
2. L'importo da rateizzare non può essere inferiore ad euro 100,00 e la rata minima concedibile non può essere inferiore ad euro 50,00 per le persone fisiche ed euro 100,00 per le persone giuridiche. I piani di ammortamento concedibili sono articolati per importo in rate mensili, fino ad un massimo di 48 rate e così suddivisi:
 - a) fino a 500,00 euro: fino a 4 rate mensili;
 - b) da euro 500,01 a euro 3.000,00: fino a 12 rate mensili

- c) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a 24 rate mensili;
d) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a 36 rate mensili;
e) oltre 20.000,01 euro fino ad un massimo di 48 rate mensili.
3. Il Funzionario Responsabile stabilisce, con propria valutazione effettuata sulla base della situazione patrimoniale e debitoria complessiva del richiedente, il numero di rate in cui suddividere il debito secondo criteri di proporzionalità, in ragione dell'entità dello stesso debito e delle possibilità di pagamento del debitore;
4. L'istanza del debitore deve essere redatta su modello predisposto e messo a disposizione dall'Ente e per comprovare il temporaneo stato di difficoltà, deve essere accompagnata:
per importi fino a 10.000,00 €
- da autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
- per importi oltre 10.000,01 €
- da certificazione ISEE per le persone fisiche e ditte individuali;
 - dati di bilancio idonei a valutare la situazione economico patrimoniale e copia visura registri immobiliari per valutare l'impatto economico finanziario di eventuali gravami sugli immobili del debitore per le attività economiche;
5. In caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di difficoltà la rateazione può essere prorogata una sola volta con rimodulazione della rata, salvi i minimi previsti al precedente comma 2, per un ulteriore periodo pari alla metà di quello già concesso, a meno che non sia intervenuta decadenza ai sensi del successivo comma 8;
6. Per importi rilevanti, oltre euro 30.000,00 il Funzionario Responsabile, sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore può richiedere presentazione di garanzia bancaria o assicurativa, in particolare il titolo deve:
- coprire un periodo superiore di almeno due mesi rispetto al periodo richiesto per la rateazione;
 - prevedere la clausola di rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale;
 - prevedere un'operatività garantita entro massimo 20 giorni dalla decadenza della rateazione.
7. In alternativa alla garanzia di cui al precedente comma 6 il debitore può volontariamente prestare forme di garanzia alternative, della cui valutazione e accoglimento è competente il Funzionario Responsabile, sentito l'organo esecutivo comunale;
8. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il Funzionario Responsabile procede all'invio di espresso sollecito di provvedere al pagamento delle rate mancanti entro 30 giorni, a mezzo di raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata. Decorso inutilmente il predetto termine il debitore decade automaticamente dal beneficio e l'intero importo residuo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione;
9. Sull'importo dilazionato si applicano gli interessi di cui all'art.34 del presente regolamento.
10. Le rate mensili scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'accoglimento dell'istanza di rateazione.
11. L'istanza di rateazione è accolta con provvedimento comunicato al debitore entro 30 giorni dal suo ricevimento ed è accompagnata dal piano di ammortamento con precisa indicazione delle rate e delle scadenze di pagamento. La comunicazione di diniego all'istanza di rateazione è motivata e comunicata all'istante entro il medesimo termine di cui al periodo precedente. Il perfezionamento della dilazione si ha con il pagamento della prima rata comunicato al soggetto che ha concesso la dilazione, entro la scadenza della rata immediatamente successiva.
12. In presenza di debitori in temporanea ma superabile situazione economica e/o personale particolarmente disagiata sono ammesse deroghe migliorative rispetto i piani rate previsti al comma 2; in questo caso, il richiedente la dilazione, allegando documentazione giustificativa comprovante il particolare stato temporaneo di disagio, propone al Funzionario Responsabile un piano rateale straordinario non prorogabile, fino ad un massimo di 72 rate;
13. Nel caso in cui l'istanza di dilazione sia presentata successivamente alla presa in carico da parte del soggetto affidatario della riscossione coattiva delle somme dovute, quest'ultimo è competente alla concessione e gestione della dilazione medesima, secondo le norme del presente regolamento e di legge applicabili.

Art. 30 - Dilazione di debiti non assolti entrate extratributarie

1. Ai debitori di somme di natura extratributaria derivanti da accertamenti esecutivi di cui al comma 792 della L.160/2019, possono essere concesse dilazioni di pagamento, su richiesta del debitore, nel rispetto e secondo le modalità di cui all'articolo precedente in quanto compatibili.
2. Il soggetto competente al procedimento di dilazione è il Responsabile dell'entrata.
3. La dilazione di pagamento sulle entrate può essere concessa unicamente su un titolo di definizione della pretesa, avuto riguardo al rispetto delle regole di decadenza e prescrizione dell'entrata.

Art. 31 – Rimborsi

1. Il rimborso di tributo o di altra entrata, versati e risultati non dovuti, è disposto rispettivamente dal Funzionario Responsabile e dal Responsabile dell'entrata, su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio.
2. Fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive o modificative delle singole entrate, il rimborso di tributi può essere richiesto entro il termine di cinque anni a decorrere dal giorno dell'eseguito versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, mentre per le entrate di natura non tributaria può essere richiesto entro i termini ordinari di prescrizione, a decorrere dall'eseguito pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
3. Entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente, l'ufficio competente dovrà emettere un provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza.
4. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta ed eventualmente corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
5. Fatte salve eventuali norme speciali contenute nei singoli regolamenti di imposta, in caso di rimborso per importi versati per errore del contribuente e risultati non dovuti, si applica il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di riscontro d'ufficio, dalla data di accertamento del diritto al rimborso.
6. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad euro 10,00 per annualità.

CAPO V - RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 32 – Riscossione coattiva delle entrate tributarie

1. Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere svolta direttamente dall'Ente ovvero affidata ad uno dei soggetti previsti all'art. 52, comma 5, lett. B) del D.Lgs. 446/1997, ovvero ai sensi dell'art. 2 del D.L. 193/2016 convertito con modificazioni dalla L. 225/2016, al soggetto preposto alla riscossione nazionale.
2. Nel caso in cui la riscossione coattiva sia svolta direttamente dall'Ente, compete al Funzionario Responsabile del tributo attivare, gestire, sovrintendere e verificare tutte le operazioni e le attività a questa connesse.
3. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario, il Funzionario Responsabile del tributo procede con l'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli avvisi di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi, secondo le modalità stabilite dal comma 792 lett.b) della L. 160/2019
4. L'esecuzione è sospesa per 180 giorni dall'affidamento in carico degli atti di accertamento esecutivi al soggetto legittimato alla riscossione forzata, termine ridotto a 120 giorni nel caso quest'ultimo sia rappresentato dall'Ente stesso. La sospensione non si applica alle azioni cautelari e conservative e non opera per avvisi definitivi, anche in seguito a giudicato, emessi per recupero di somme dovute a decadenza da dilazione e in caso di avvisi emessi in caso di fondato pericolo ai sensi del successivo comma 6.
5. Alla riscossione coattiva dei tributi locali si applicano le norme di cui al titolo II del D.P.R. 602/1973 con

l'esclusione di quanto previsto all'art.48- bis del decreto stesso in tema di verifica e comunicazione di creditori inadempienti.

6. In caso di fondato pericolo per la riscossione coattiva si applicano le disposizioni di cui al comma 792 lett.d) della L. 160/2019.

Art. 33 - Riscossione coattiva delle entrate non tributarie

1. La riscossione coattiva delle entrate comunali non aventi natura tributaria può essere gestita direttamente dall'Ente o affidata ai soggetti di cui all'art. 34, comma 1, del presente regolamento.
2. Nel caso in cui la riscossione coattiva sia svolta direttamente dall'Ente, compete al Responsabile dell'entrata attivare, gestire, sovrintendere e verificare tutte le operazioni e le attività a questa connesse.
3. Decorsi 30 giorni dal termine di 60 giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo per entrate extratributarie, il Responsabile dell'entrata procede con l'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli avvisi di accertamento stessi, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi, secondo le modalità stabilite dal comma 792 lett.b) della L. 160/2019.
4. L'esecuzione è sospesa per 180 giorni dall'affidamento in carico degli atti di accertamento esecutivi al soggetto legittimato alla riscossione forzata, termine ridotto a 120 giorni nel caso quest'ultimo sia rappresentato dall'Ente stesso.
5. La sospensione non opera per avvisi definitivi, anche in seguito a giudicato, o emessi per recupero di somme dovute a decadenza da dilazione. Alla riscossione coattiva delle entrate non tributarie si applicano le norme di cui al titolo II del D.P.R. 602/1973 con l'esclusione di quanto previsto all'art.48-bis del decreto stesso in tema di verifica e comunicazione di creditori inadempienti.
6. In caso di fondato pericolo per la riscossione coattiva si applicano le disposizioni di cui al comma 792 lett.d) della L. 160/2019.
7. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al Giudice ordinario, purché il Responsabile dell'entrata ne motivi l'opportunità e la convenienza economica.

Art. 34 – Interessi di mora, oneri di riscossione e spese di notifica ed esecutive

1. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri di riscossione, si applicano, decorsi 30 giorni dalla data di esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora, con maturazione giornaliera, conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di 2 punti percentuali.
2. In caso di affidamento all'Agente nazionale della riscossione si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 792 lett. i) della L. 160/2019.
3. I costi per l'elaborazione e la notifica degli atti esecutivi e per le spese relative alle procedure cautelari ed esecutive sono a carico del debitore e sono determinati nel rispetto di quanto previsto dall'art.1, comma 803, della L. 160/2019 e s.m.i., nonché dei provvedimenti di attuazione dello stesso comma.

Art. 35 – Entrate escluse e Ingiunzioni di pagamento

1. La riscossione coattiva di somme escluse dall'applicazione dell'art.1, comma 792, della L. 160/2019, nonché di avvisi di accertamento notificati in data antecedente al 01.01.2020, può essere svolta mediante l'utilizzo di:
 - a) Ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910, rafforzata dalle disposizioni del D.P.R. 602/1973 in quanto compatibili, se la riscossione è svolta direttamente dall'Ente o affidata ai soggetti indicati all'art.52 del D.Lgs. 446/1997;
 - b) Ruolo, così come disciplinato dal D.P.R. 602/1973, se la riscossione è affidata all'Agente nazionale della riscossione secondo le disposizioni di cui al D.L. 193/2016;
2. Alle ingiunzioni di pagamento emesse ai sensi del R.D. 639/1910 a partire dal 1 gennaio 2020, ad esclusione delle ingiunzioni emesse per violazioni del codice della strada di cui al D.Lgs. 285/1992, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 32, 33, 34, 36 e 37 del presente regolamento,

Art. 36 - Recupero stragiudiziale dei crediti

1. Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva il Comune può adottare appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti legati alle proprie entrate, sia di natura tributaria che patrimoniale.
2. A tal fine, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica e senza necessità di preventiva cessione dei propri crediti, il Comune può avvalersi di soggetti terzi in possesso di idonei requisiti per lo svolgimento di tale attività di recupero, i cui costi vengono posti interamente a carico del contribuente/utente moroso.

Art. 37 – Importi Minimi Per Riscossione Coattiva - Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. In caso di riscossione coattiva non si dà avvio a procedure cautelari o esecutive quando l'importo complessivo del credito, maggiorato di sanzioni e interessi è inferiore ad euro 100,00, salvo il caso in cui la somma riferita a più carichi di importo inferiore comporti un carico cumulato almeno pari alla suddetta somma. La valutazione sull'opportunità di perseguimento del credito deve essere improntata, in ogni caso, a criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, stante l'importo dovuto e la situazione economico patrimoniale del soggetto debitore.
2. Il Funzionario Responsabile del tributo o il Responsabile della singola entrata o l'affidatario della riscossione coattiva, certificano, con provvedimento motivato l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
 - a) Irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
 - b) Improcedibilità per limiti d'importo;
 - c) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misure cautelari ed esecutive;
 - d) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
 - e) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
 - f) Limite di importo che comporta l'antieconomicità della procedura.
 - g) Credito residuale da avviso esecutivo pagato parzialmente inferiore ad euro 20,00.
2. L'insinuazione nel passivo di un fallimento, o di altra procedura concorsuale, è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da soggetti dichiarati falliti o altro, solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Ente sia superiore ad euro 200,00, ritenuto antieconomico procedere per importi uguali o inferiori o per importi comunque pari alle spese previste per le necessarie procedure di insinuazione.

TITOLO IV -CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI

Art. 38 - Contenzioso tributario

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 546/1992, come modificato dall'art.3 *bis* del Decreto Legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito in Legge 31 maggio 2005, n. 88, spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente, previa deliberazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o ricorso per Cassazione ovvero in altri gradi di giudizio.
2. Il Sindaco può delegare alla rappresentanza dell'ente nel procedimento giudiziario il Funzionario Responsabile od altro dipendente che rappresentano il Comune in ogni ordine e grado.
3. Nel caso di entrate la cui gestione e riscossione sia stata affidata ad un concessionario esterno, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997, la legittimazione ad agire ed a resistere in giudizio, per conto e nell'interesse del Comune, spetta al concessionario stesso, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'organo competente del Comune.
4. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni e ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

Art. 39 - Conciliazione giudiziale

1. In caso di controversie giudiziarie avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, chi assume la difesa dell'Ente, sulla base delle direttive ricevute dallo stesso, è autorizzato a ricercare la loro definizione mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.
2. Per l'applicazione, la procedura, gli effetti delle disposizioni relative al suddetto istituto, si rinvia all'art. 48 del D.Lgs. 546/1992.

Art. 40 - Reclamo e Mediazione

1. Alle controversie giudiziarie instaurate a partire dal 01.01.2016 sugli atti emessi dal Comune di Santa Maria di Sala si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992, come modificato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n.156 e dal Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n.96.
2. Il precedente comma 1 si applica anche in caso di affidamento della gestione dei tributi ad uno dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 446/1997. Competente dell'intera procedura è il soggetto affidatario.

Art. 41 - Autotutela

1. Il Comune può in qualsiasi momento, d'ufficio o ad istanza di parte, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente i precedenti atti in ordine all'obbligo del pagamento del tributo e/o del corrispettivo, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza
 - b) valore della lite
 - c) costo della difesa
 - d) costo della soccombenza
 - e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Qualora da tale analisi emerga la non convenienza alla prosecuzione del contenzioso, il Comune, dimostrata la sussistenza del suo interesse, può esercitare il potere di autotutela.
4. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto e alla Commissione Tributaria, qualora sia già stato presentato

ricorso. L'ufficio è tenuto a provvedere al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse, aumentate degli interessi previsti dall'art. 34, comma 1, del presente Regolamento.

5. Il Funzionario Responsabile può procedere all'annullamento di un provvedimento divenuto definitivo quando ricorrono palesi illegittimità dell'atto, salvo l'annullamento o la revoca d'ufficio siano conseguenza di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

TITOLO VII - NORME DI RINVIO E FINALI

Art. 42 - Norme di rinvio e finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste da leggi vigenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° gennaio 2020.
3. Il presente Regolamento è inviato per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, entro i termini di legge previsti.